



DELIBERAZIONE N. 139/PRSP/2017

REPUBBLICA ITALIANA
La
Corte dei conti
in

Sezione regionale di controllo per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Addresso	
Referendario	Michela Muti	

A seguito dell'adunanza pubblica del 5 ottobre 2017 ha assunto la seguente deliberazione. .

Visti:

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ll.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;



- le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, approvata in relazione al Rendiconto della gestione 2014 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015;
- la nota istruttoria sul rendiconto 2014 indirizzata al Comune di Mesagne (BR) ed all'Organo di revisione, e le controdeduzioni depositate dall'ente a riscontro;
- le osservazioni conclusive del Magistrato relatore in data 12 settembre 2017;
- l'ordinanza n. 99 del 12 settembre 2017, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'adunanza pubblica in data 5 ottobre 2017 per l'esame delle criticità evidenziate nelle suddette osservazioni finali;
- le memorie presentate dal comune in data 26 settembre 2017, successivamente integrate da una nota a firma del Sindaco in data 29 settembre 2017;

Udito il relatore Primo Ref. Rossana De Corato;

Uditi, in rappresentanza del Comune di Mesagne (BR), il Sindaco dott. Pompeo Molfetta e il Responsabile del Servizio finanziario dott. Francesco Siodambro, intervenuti unitamente al Segretario generale dott.ssa Giorgia Vadacca.

Ritenuto in

FATTO

E' pervenuta la relazione dell'Organo di revisione del Comune di Mesagne (26.985 abitanti alla data dell'1/1/2017) sul rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2014, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005, in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR in data 9 marzo 2015.

Dall'esame del questionario emergevano talune criticità e con nota istruttoria del 14 dicembre 2016, successivamente integrata in data 24 maggio 2017, indirizzata al Sindaco ed all'Organo di revisione, si chiedevano chiarimenti in merito.

Il Comune di Mesagne ha riscontrato l'istruttoria con deduzioni depositate in data 13 gennaio 2017, successivamente integrata in data 5, 20 e 30 giugno 2017.

Il magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a superare tutti i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticità emergenti dall'esame del rendiconto 2014 del Comune di Mesagne (BR).

I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle seguenti criticità riguardanti:

- Anticipazioni di tesoreria;
- Recupero evasione tributaria;
- Contenimento delle spese;
- Violazione del parametro di deficitarietà n. 4;
- Rapporto sulla tempestività dei pagamenti.

Nel corso dell'adunanza pubblica, dopo la relazione del magistrato istruttore, i rappresentanti dell'ente, riportandosi sostanzialmente a quanto dedotto nelle memorie scritte, hanno fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti delle criticità rilevate.



Considerato in

DIRITTO

QUADRO NORMATIVO.

Prima di procedere all'esame delle criticità rilevate nel rendiconto dell'esercizio 2014 del Comune di Mesagne (BR) appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Inserito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141



del D.Lgs. n. 267/2000. Sia l'art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011 che l'art.3 del D.L. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-bis nel D.Lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente *anche* collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Le criticità riscontrate.

1.- Reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria

Negli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, il Comune di Mesagne ha ripetutamente fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, così come già avvenuto nel corso del 2013, in contrasto con il fine dell'istituto disciplinato dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ne consente l'utilizzo esclusivamente per "superare una momentanea carenza di liquidità"; infatti, l'anticipazione di tesoreria dovrebbe integrare un debito a breve termine sottratto ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione.

Nel 2014 il comune ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria per € 7.114.505,75, (cfr. deliberazione di Giunta comunale n. 164/2014) ed ha pagato interessi per un importo complessivo di € 108.615,77. Inoltre, a seguito dell'istruttoria è emerso che l'ente ha chiuso gli esercizi 2013 e 2015 con un cospicuo scoperto nei confronti del Tesoriere (rispettivamente di € 1.657.370,53 ed € 2.784.489,12) ripianato mediante ricorso alla anticipazione attivata negli esercizi successivi.

In prossimità dell'adunanza il comune ha completato la trasmissione della documentazione richiesta evidenziando, tra l'altro, che le discrasie segnalate in sede d'istruttoria rispetto ai dati reperiti dalla banca dati SIOPE, sono scaturite da un'errata registrazione dei dati.

Con nota in data 29 settembre 2017, il Sindaco del Comune di Mesagne ha presentato ulteriori memorie nelle quali sono analiticamente analizzate le principali cause che hanno determinato, nell'ultimo quinquennio, la grave crisi di liquidità in cui versa la cassa dell'ente.



Nello specifico, il rappresentante legale dell'ente, oltre ad aver chiarito che anche l'esercizio 2016 si è concluso con uno scoperto di tesoreria pari ad € 2.062.091,39, ha descritto le molteplici problematiche scaturenti, in generale, dalla gestione dei servizi sociali dell'Ambito BR4, ed in particolare dall'attuazione del II e III Piano di zona che hanno comportato la formazione di una cospicua debitoria a favore del Comune di Mesagne (ente capofila), pari a complessivi € 696.980,21. A tali criticità si aggiungono la riduzione dei trasferimenti correnti dello Stato, della Regione, della Provincia, le anticipazioni effettuate dal comune per conto di altri enti locali ed il disallineamento temporale tra il pagamento del servizio rifiuti e la riscossione della TARI.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto riferito dal Sindaco, non può esimersi dall'evidenziare che l'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente. In via esemplificativa, il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria (art.222 del D.Lgs. n. 267/2000), la non completa restituzione al termine dell'esercizio finanziario della anticipazione di tesoreria ricevuta, oppure l'incapacità di fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge costituiscono, anche singolarmente, elementi attestanti serie difficoltà finanziarie e l'inattendibilità del conto del bilancio.

2.- Criticità nel recupero dell'evasione tributaria

Per quanto concerne il recupero dell'evasione tributaria, si è riscontrato, in sede d'istruttoria, una capacità di riscossione bassa e lenta in conto competenza, rispetto alle somme complessivamente accertate; Invero, nell'esercizio 2014, a fronte di accertamenti per € 400.000,00 sono stati riscossi solamente € 51.320,26. Di conseguenza, sono stati richiesti ulteriori approfondimenti in merito alla tipologia di evasione (accertamenti effettuati mediante emissione di ruoli per il recupero di somme relative a cespiti mai accertati sino all'anno di riferimento, ovvero derivanti da morosità), ed aggiornamenti in ordine allo stato delle riscossioni al 31 dicembre 2016.

In sede di controdeduzioni, nonché nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza collegiale, il comune ha confermato che le somme accertate nel bilancio 2014 corrispondono effettivamente a ruoli emessi per evasione totale e parziale, per elusione e per morosità.

Con successiva nota del 5 giugno c.a. è stata allegata una tabella riepilogativa delle riscossioni derivanti dall'attività di recupero dell'evasione inerente agli esercizi dal 2012 al 2016, dalla quale si evince che l'andamento degli incassi appare molto lento, soprattutto con riferimento alla Tarsu-annualità 2012, 2013 e 2014. Il Sindaco ha riferito che l'ente ha individuato i ruoli che non producono più incassi e ne ha disposto la cancellazione contabile al fine di evitare la formazione di accertamenti di entrate di difficile od impossibile esazione, fermo restando il mantenimento di tali somme nei ruoli Equitalia.

Il Collegio, pur prendendo atto della condotta prudentiale posta in essere dal comune, rammenta che il principio contabile applicabile nel caso di specie, relativo alla contabilità finanziaria, prevede l'iscrizione della posta nel bilancio, in rapporto alla scadenza del credito, rispetto a ciascun esercizio finanziario; pertanto, l'accertamento è effettuato nell'esercizio in cui sorge



l'obbligazione attiva, con imputazione contabile nell'esercizio in cui scade il credito. Il punto 3.7.1. del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, tra l'altro, precisa che l'accertamento non deve più essere registrato "per cassa", come avveniva in passato, bensì, dispone che per quel che concerne le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari si deve operare l'accertamento e la contabilizzazione nell'esercizio finanziario ove viene emesso il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).

Pertanto, le entrate del titolo I del bilancio devono essere contabilizzate nella loro interezza, comprendendovi anche quelle di difficile esazione, in quanto contestualmente tra le voci della spesa corrente, nel bilancio armonizzato, deve essere ascripto e istituito un Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).

Per quel che concerne, invece, le entrate tributarie derivanti dalla lotta all'evasione, il punto 3.7.6 del principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs n. 118/2011 (così come integrato e modificato dal Dm 4 agosto 2016 - Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), stabilisce che sono accertate per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

In considerazione di quanto suesposto, il Comune di Mesagne dovrà garantire nella contabilizzazione degli accertamenti derivanti da entrate tributarie, il rispetto dei suindicati principi "armonizzati".

Infine, per quel che concerne la mancata corrispondenza tra il valore dei ruoli Tarsu 2014 complessivamente in carico ed Equitalia (cfr. nota del 26 settembre 2017) e l'entità dei residui attivi accertati nel rendiconto 2014 e provenienti dalla medesima posta di entrata (cfr. nota del 5 giugno 2017), il Collegio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario non è stato in grado di spiegare tale discrasia, ma si è limitato, nel corso della discussione orale, a dichiarare che non c'è stata mai una perfetta coincidenza tra la previsione e l'effettivo ruolo. Tale spiegazione non appare congrua in quanto il disallineamento rilevato sembrerebbe riguardare dati che derivano da somme accertate (ancorché probabilmente cancellate in seguito) e non di previsione.

Evidenzia il Collegio che le problematiche relative alla difficoltà di riscossione trovano conferma anche in relazione alle gravi problematiche di cassa già segnalate nel precedente punto 1), le quali, tra l'altro, continuano a persistere anche negli esercizi successivi.

Si evidenzia che, in generale, la limitata capacità di riscossione, può incidere negativamente sulla disponibilità di liquidità, ed influenzare la capacità dell'ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni liquide ed esigibili, soprattutto di parte corrente. Infine, il Collegio, rappresenta che



la normativa prescrive che l'attività di accertamento sia sempre preceduta da una rigorosa verifica dei titoli giuridici e delle ragioni del mantenimento in bilancio di tali voci di entrata. Invero, l'esiguo indice di realizzazione delle entrate evidenzia la presenza di crediti chiaramente di difficile, se non impossibile, riscossione e fornisce un importante parametro per valutare l'effettiva capacità dell'ente di realizzare le riscossioni residue.

Nello specifico, si rileva che, a norma dell'art 153 del TUEL, il Responsabile del Servizio economico e finanziario è tenuto a verificare che l'accertamento e la riscossione delle entrate avvenga alle scadenze stabilite e in misura tale da assicurare un gettito di fine esercizio non inferiore alla previsione, evitando accuratamente la costituzione di residui attivi che, per la loro consistenza, incidono sulla liquidità dell'ente.

Il Collegio rammenta che il principio di prudenza deve caratterizzare l'intera gestione finanziaria delle entrate così come chiaramente enunciato nei "Principi contabili degli Enti locali" (vigenti all'epoca) i quali stabiliscono che: *"...Nel rendiconto il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate. Le componenti negative devono essere contabilizzate anche se solo presunte..."*, (cfr. Finalità e postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 70, all'epoca vigenti) ed in particolare, *"...Il principio della prudenza applicato alla procedura di accertamento delle entrate deve garantire, se l'ente rileva un risultato positivo di amministrazione, di poter disporre di risorse certe, definite ed esigibili..."*. (Cfr. principio contabile n.2, punto 15).

Si osserva che, per quanto d'interesse in questa sede, l'applicazione al rendiconto della gestione del principio di prudenza deve tradursi nella regola secondo la quale non possono essere riportate nel risultato di amministrazione le entrate delle quali non è sufficientemente certa la realizzazione. In alternativa, è necessario procedere alla costituzione di appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione al fine di sterilizzare gli effetti negativi derivanti da eventuali insussistenze.

A tal proposito, e a decorrere dall'esercizio 2015 si rinvia ai principi contabili armonizzati, in merito alla formazione e accantonamento di un apposito FCDE. Il principio di veridicità di cui all'art. 162 TUEL, applicato al rendiconto, impone che il risultato di amministrazione rispecchi l'effettiva situazione finanziaria dell'ente.

Il Collegio si riserva di verificare, in sede di controllo sui rendiconti 2015 e 2016, la corretta composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la congruità dell'accantonamento e soprattutto l'evoluzione del trend della riscossione dei suddetti tributi.

3.- Contenimento delle spese.

In sede istruttoria si è rilevato che l'ente non ha rispettato nel 2014 il divieto di effettuare (ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.l. n. 95/2012, convertito, dalla L. n. 135/2012 come modificato dall'art.15 del d.l. n. 66/2014 convertito dalla l. n. 89/2014) spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi", la cui spesa ammontava ad € 88.104,78 a fronte di una limitazione pari ad € 19.858,29.



L'ente ha riscontrato il rilievo fornendo un elenco dettagliato delle autovetture che compongono l'autoparco comunale, specificando anche la tipologia di servizi ai quali tali veicoli sono normalmente adibiti: trasporto scolastico (n. 5 autovetture), Polizia Municipale (n. 5 autovetture), Protezione civile (n. 3 autocarri, n. 1 cestello elevatore, n. 3 autovetture), Cimiteriali (n. 2 autovetture), Affari generali (n. 4 autovetture), servizi sociali (n. 1 autovetture e n. 1 minibus), organi istituzionali (n. 1 autovettura). Nelle memorie depositate in prossimità dell'adunanza pubblica, ed a seguito delle ulteriori specificazioni richieste dal magistrato istruttore in sede di osservazioni conclusive, il Comune di Mesagne ha rielaborato le componenti dei costi per la gestione degli automezzi comunali da considerare ai fini del rispetto dei limiti di legge, confermando il superamento della percentuale del 30% di cui al D.L. n. 95/2012 e ss.mm.ii.. Inoltre, ha specificato che l'avvenuto sfioramento è da imputarsi prevalentemente agli oneri sostenuti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture volti a garantire la sicurezza e la continuità dei servizi istituzionali.

Per quanto concerne la violazione *de qua*, il Collegio rappresenta che, con l'introduzione dei tagli alle voci di spesa di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 122/2010, e prevista anche per il 2014 dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, il legislatore ha inteso conseguire risparmi per le amministrazioni pubbliche, imponendo, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali.

Tali vincoli - secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 4.6.2012, in ossequio al principio dell'autonomia finanziaria e di spesa degli enti locali - pur non potendo incidere direttamente sulla detta autonomia - si traducono in limitazioni indirette, delle quali gli enti in questione devono necessariamente tener conto.

Orbene, in considerazione di quanto suesposto il Collegio ritiene non superato il rilievo.

4.- Violazione del parametro di deficiarietà n. 4

Nel corso dell'istruttoria è emerso che il Comune di Mesagne ha violato il parametro di deficiarietà n. 4, avendo sfiorato il valore-soglia del 40% e registrato una percentuale del 45,26%, calcolata sul volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I rispetto agli impegni della medesima spesa corrente.

Nelle controdeduzioni depositate in prossimità dell'adunanza collegiale, l'ente ha chiarito che il superamento del parametro n. 4 è da ricondurre prevalentemente alle problematiche relative alla gestione dei finanziamenti per le spese dei servizi del Piano di zona - Ambito Territoriale n. 4, e che negli esercizi successivi 2015 e 2016 non è stata reiterata la suddetta violazione.

L'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitari gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I parametri obiettivi sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013. Per i Comuni sono fissati n. 10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficiarietà



strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n. 5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Si precisa che la condizione di ente strutturalmente deficitario non coincide con lo stato di dissesto finanziario disciplinato dall'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000. La violazione del parametro n. 4 palesa l'oggettiva difficoltà del comune nel garantire adeguata rapidità dei pagamenti e, quindi, assicurare l'estinzione tempestiva della debitoria riveniente dalle spese correnti.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che il rallentamento dei flussi di pagamento, oltre determinati "valori soglia", costituisce indice di una possibile difficoltà di reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata capacità di far fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi ed un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse. Al riguardo si evidenzia che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione.

5.- Rapporto sulla tempestività dei pagamenti e presenza di una debitoria liquida ed esigibile

Nel corso dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 35/2013, convertito in L.n. 64/2013, è stato chiesto di trasmettere per i soli debiti liquidi ed esigibili non estinti al 31 dicembre 2015, un prospetto dettagliato, completo di numerose informazioni (l'indicazione dei creditori, i singoli importi di debito, l'imputazione degli stessi alla spesa corrente o alla spesa in conto capitale, se tale debitoria fosse riconducibile ad impegni di spesa che hanno trovato copertura finanziaria nel bilancio di competenza 2015 o precedenti, le motivazioni per le quali l'ente non ha provveduto al regolare e puntuale pagamento ecc.).

L'Ente ha comunicato i dati richiesti precisando che le somme indicate sono riferibili ad impegni di spesa già assunti; per quel che concerne le motivazioni del ritardato pagamento ha dichiarato che per alcune voci di spesa sono ancora in corso di espletamento le verifiche sulla corrispondenza tra forniture/prestazioni rispetto agli atti di impegno di spesa, per altre si tratterebbe di prestazioni per le quali non vi è stato il tempestivo accredito di contributi Regionali e/o Statali per il finanziamento dei Piani sociali di Zona, o dei trasferimenti per opere pubbliche. L'importo complessivo dei debiti liquidi ed esigibili comunicati dal comune e confermati con nota del 26 settembre 2017 è pari a complessivi € 931.499,02.

Il Collegio, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte dal comune, rileva che la presenza di una consistente debitoria derivante da obbligazioni scadute a fine 2014 e nel corso del 2015, per le quali non si è ancora proceduto al pagamento a tutto il mese di settembre 2017, palesa un'oggettiva difficoltà nel reperimento della liquidità, nonostante l'ente ricorra ininterrottamente da diversi anni all'anticipazione di tesoreria (cfr. precedente punto 1). Il Collegio si riserva, nel corso dei controlli sul rendiconto 2015 e 2016, di svolgere ulteriori approfondimenti e di acquisire la documentazione aggiornata sullo stato della debitoria.



P. Q. M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall'art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 del Comune di Mesagne (BR) adotta specifica pronuncia accertando che:

1. costituisce violazione di legge il superamento dei limiti di spesa previsti dall'art. 5 comma 2 del D.L. n. 95/2012, convertito, dalla L. n. 135/2012 e ss.mm.ii.;
2. costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente:
 - il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
 - le difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria;
 - la violazione del parametro di deficitarietà n. 4;
 - la sussistenza di cospicui debiti liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2015 non ancora liquidati.

DISPONE

- 1) che da parte dell'ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità e che venga contestualmente trasmessa, secondo quanto indicato in parte motiva, la documentazione mancante e forniti i chiarimenti necessari ai quali l'ente non ha dato riscontro né in fase istruttoria che collegiale;
- 2) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Mesagne (BR), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare ed all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 3) che l'Organo di revisione dell'ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 4) che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune di Mesagne entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni. Così deciso, in Bari, il giorno 5 ottobre 2017

I Relatore
Rossana De Corato

Il Presidente
Agostino Chiappinello

Depositata in Segreteria il 23/10/2017

Il Direttore della Segreteria

Mariarose Sciannoneo



Mariarose Sciannoneo